

STATUTO ASSOCIAZIONE
CASA DEL POPOLO
CIRCOLO ARCI RUFINA APS

Definizioni e Finalità

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

In data 05.07.1955 è stata costituita, con atto notarile registrato a Firenze al n. 287/537, l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore e ss. mm. ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Casa del Popolo Circolo Arci Rufina APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Rufina (FI), Piazza I Maggio n.6.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e centro di vita associativa, autonoma, apartitica, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità lucrative perciò non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPO

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. Le finalità dell'Associazione sono:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei soci e dei cittadini;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce. Freccette, biliardo, tennis, calcio e ciclismo.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessaria ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuato dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto.

ARTICOLO 4 – FIGURA DEL VOLONTARIO

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER DIVENTARE SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35 c.1 CTS.

Può diventare socio chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e si riconosca nel presente statuto e approvi le finalità dell'Associazione indipendentemente dalla propria appartenenza etnica o religiosa, del proprio sesso, nazionalità, condizioni economiche e professione.

I minori di età hanno la possibilità di diventare socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.9.

ARTICOLO 6 – DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali; è compito perciò del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla presentazione, prendere in esame le domande di ammissione, esaminarle ed esprimersi in merito alle domande ricevute andando a verificare che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro i trenta giorni o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione ordinaria l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 7 – DIRITTI DEI SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Di conseguenza a ciò i soci hanno diritto a:

- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
- d) discutere ed approvare i rendiconti;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea e siano iscritti da almeno tre mesi.

Gli iscritti all'Archi Caccia, Archi Pesca, Uisp ed altre Associazione Archi possono frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse da questo ancorchè non soci. Essi non possono partecipare alle elezioni degli organi aderenti il Circolo, né riunirsi per votare questioni riguardanti il medesimo.

ARTICOLO 8 – DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a:

- 1) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- 2) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- 3) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- 4) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- 5) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- 1) decesso;
- 2) scioglimento dell'Associazione;
- 3) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 5) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- 6) espulsione o radiazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi l'esclusione di un socio, gli effetti si manifestano a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ARTICOLO 10 – AZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione

temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- 2) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- 3) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- 6) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- 7) l'arrecare danni morali o materiali ad altri soci ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

In ogni caso sarà data, a cura del Consiglio Direttivo, tempestiva comunicazione all'Arco di qualsiasi infrazione commessa per i motivi sopra esposti.

ARTICOLO 11 – RICORSO AZIONI DISCIPLINARI

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Tale patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti, e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
- d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 – FONDO DI DOTAZIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) quote associative;
- 2) erogazioni liberali;
- 3) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi e iniziative;
- 4) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- 5) contributi pubblici e privati;
- 6) raccolte fondi;
- 7) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Organismi dell'Associazione

ARTICOLO 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, sarà eletto il Collegio dei Sindaci revisori come organismo di garanzia e controllo.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Ogni aderente all'Associazione maggiore di età ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo o Collegio dei Sindaci, con il limite di una delega per socio.

ARTICOLO 17 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissata per la prima.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le eccezioni che seguono:

1) per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza in prima convocazione di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei

partecipanti. E' possibile una seconda convocazione e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice;

2) per le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è possibile una seconda convocazione e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice;

3) per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti;

4) per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all' art. 26.

Le votazioni all'interno dell'Assemblea dei Soci possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea.

Nelle deliberazioni in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 18 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale. Gli altri compiti dell'Assemblea sono:

1) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

2) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

3) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 7) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 9) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- 10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Non possono essere nominati membri del consiglio, e se nominati decadono, soci che siano tali da meno di tre anni.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci, in grado, per competenza specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

ARTICOLO 20 – CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- delibera circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ARTICOLO 22 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentare fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione di Consiglio.

Il Consiglio può sostituire il consigliere decaduto o dimissionario con il socio risultato primo escluso alle elezioni del Direttivo, ove esista. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti, i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea con all'ordine del giorno nuove elezioni.

ARTICOLO 23 –

Qualunque richiesta di ospitalità da parte di Comunità Politiche che non hanno aderito alla nascita della Casa del Popolo non saranno accettate dal Circolo.

ARTICOLO 24 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci revisori, se esistente, è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre in controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La carica di sindaco revisore ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile più volte.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ARTICOLO 25 –

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, nei casi previsti dall' art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisore legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di scioglimento

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'assemblea appositamente convocata.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di ARCI APS, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente

